



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 84;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*”;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 recante misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”;

VISTO il proprio decreto n. 26 del 21 marzo 2020 con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad un'ulteriore modifica del calendario delle prossime udienze camerali e pubbliche, anche al fine di tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 84 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTO il proprio decreto n. 28 del 25 marzo 2020 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la chiusura degli uffici di questo Tribunale dal 26 marzo 2020 al 15 aprile 2020;



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

VISTO il proprio decreto n. 36 del 15 aprile 2020 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la proroga della chiusura al pubblico di questo Tribunale sino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuove disposizioni;

VISTA la Direttiva del Segretario generale della Giustizia Amministrativa "*Prime indicazioni*" sulle disposizioni per il personale introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicata il 19 marzo 2020;

VISTA la nota Prot. n. 6557 del 20 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia amministrativa;

CONSIDERATO che il richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, all'art. 263, sollecita le pubbliche amministrazioni a una «progressiva riapertura» degli uffici pubblici e all'adeguamento, fino al 31 dicembre 2020, delle «*misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*»;

VISTA la direttiva n. 8586 del 22 maggio 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa che stabilisce le misure, per gli uffici del Consiglio di Stato, atte a disciplinare la fase del graduale ritorno alla prestazione lavorativa in sede;

VISTI i commi 3 e 4, dell'art. 84 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020 che rimettono al Capo dell'Ufficio giudiziario il potere di adottare misure organizzative per fronteggiare la predetta emergenza epidemiologica;

RITENUTO, per uniformità di operato tra gli uffici della Giustizia Amministrativa, di adottare anche per questo Tribunale i criteri fissati dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa per gli uffici del Consiglio di Stato;

SENTITA l'Autorità sanitaria regionale;

SENTITO l'Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia;

SENTITO il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

D'intesa con i Presidenti della Seconda e della Terza Sezione e con il Segretario Generale di questo Tribunale



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

DISPONE

Art. 1

1. A decorrere dal 1° giugno 2020, il Segretario Generale di questo Tribunale dovrà programmare l'attività dell'ufficio nel tendenziale rispetto del seguente rapporto tra attività lavorativa svolta in sede e attività lavorativa complessiva di ogni dipendente (e salve comunque modifiche dovute a particolari esigenze di servizio):
 - dal 1° al 30 giugno 2020: l'attività lavorativa svolta in sede non dovrà essere inferiore al 35% né superiore al 40% della prestazione complessiva dello stesso mese;
 - dal 1° al 31 luglio 2020, la percentuale di attività lavorativa svolta in sede non dovrà essere inferiore al 50% né superiore al 60% della prestazione mensile complessiva;
 - dal 1° al 31 agosto 2020 la percentuale delle presenze in sede può essere ridotta fino al 35% delle prestazioni complessive, in ragione della sospensione dei termini processuali e della conseguente riduzione delle attività.

Art. 2

1. La rotazione del personale deve essere effettuata garantendo, tendenzialmente, la presenza in sede di ogni dipendente in tutte le settimane. Nell'ambito dell'attività svolta in sede il dipendente può essere autorizzato dal Segretario generale alla produttività collettiva per le prestazioni di cui al Programma annuale delle attività di questo Tribunale per l'anno in corso. Per esigenze di



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

- servizio il Segretario generale può variare la programmazione per assicurare il rispetto delle percentuali previste dal precedente articolo 1.
2. Il personale non in sede presterà la propria attività in modalità di lavoro agile.
 3. Sono esonerati dalla prestazione lavorativa in sede i dipendenti che comprovino, con certificato del medico di famiglia o di una struttura sanitaria pubblica, l'esistenza di specifiche patologie che ostino, perdurando lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, allo svolgimento della prestazione lavorativa in sede. In tal caso il Segretario generale avrà cura di escludere il dipendente dalla rotazione.
 4. Analogamente, in sede di prima applicazione e sino all'adozione del Protocollo di intesa con le Organizzazioni sindacali, sono esonerati dalla prestazione lavorativa in sede i dipendenti che comprovino di essere genitori di almeno un figlio minore di anni 14.
 5. Nella giornata di sabato il Tribunale rimane chiuso, ma sono garantite, attraverso il lavoro agile, le attività relative alle richieste di misure cautelari urgenti di cui all'art. 56 cod. proc. amm..

Art. 3

1. A decorrere dal 1° giugno 2020 è consentito l'accesso del pubblico al Tribunale, previo appuntamento al fine di evitare assembramenti.
2. L'appuntamento può essere fissato sia telefonicamente (attraverso il centralino del Tribunale: 041 2403911 oppure 041 2759508), sia inviando una PEC ai seguenti indirizzi:

Segreteria Generale:	tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sezione Prima:	tarve-sez@ga-cert.it
Sezione Seconda:	tarve-sez2@ga-cert.it
Sezione Terza:	tarve-sez3@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

Ufficio Relazione con il pubblico - e-mail: urp.ve@giustizia-amministrativa.it

Art. 4

1. Il Segretario Generale assicurerà tutte le misure organizzative necessarie per l'applicazione del presente Decreto.
2. Il servizio di assistenza all'utenza sarà garantito tramite il centralino telefonico (ai numeri 041 2403911 e 041 2759508).
3. Tutto il personale sarà comunque tenuto al rigoroso rispetto dei protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti, ivi compresi quelli già diffusi.
4. Anche gli utenti esterni che avranno accesso al Tribunale dovranno rispettare i protocolli sanitari (con particolare riguardo all'obbligo di indossare mascherina e guanti e di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro).

Art. 5

1. Durante il periodo di apertura al pubblico previo appuntamento, rimane attivo il servizio di portierato affidato ad operatore esterno.
2. Il personale addetto al servizio del portierato è incaricato della custodia della sede e del ritiro della corrispondenza. E' incaricato inoltre della vigilanza degli impianti (energia elettrica, acqua, impianto ascensore). In caso di necessità e, in particolare, ove si verificasse il fenomeno dell'acqua alta, l'operatore è tenuto a dare immediata segnalazione ai soggetti competenti, comunque assicurando l'apertura della sede ai gestori dei servizi pubblici.
3. E' consentito l'accesso all'impresa che assicura il servizio di igiene ambientale della sede, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti e dagli accordi sottoscritti per il contrasto e il



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

contenimento della diffusione del COVID -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. È altresì consentito l'accesso ai manutentori degli impianti, ai fornitori ed agli esecutori dei lavori di manutenzione straordinaria commissionati dalla Regione.

Art. 6

1. L'apertura al pubblico previo appuntamento non comporta per gli Avvocati alcuna modificazione per le comunicazioni a mezzo PEC.
2. Le istanze dell'utenza potranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta certificata:
 - Segreteria Generale tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
 - Sezione Prima tarve-sez@ga-cert.it
 - Sezione Seconda tarve-sez2@ga-cert.it
 - Sezione Terza tarve-sez3@ga-cert.it;
 - Ufficio Relazione con il pubblico - e-mail: urp.ve@giustizia-amministrativa.it
3. Resta comunque salvo l'utilizzo della posta ordinaria.

Art. 7

1. Il presente decreto – che sostituisce il precedente n. 36/2020 del 15 aprile 2020 - entra in vigore il 1° giugno 2020 e resta efficace fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Il presente decreto è trasmesso al Segretario Generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 45/2020

Il Presidente

3. La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e all'A.N.M.A.
4. La Segreteria Generale è incaricata altresì di comunicare il presente decreto al Prefetto di Venezia, al Presidente della Regione Veneto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AULSS, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo del Tribunale e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

29 maggio 2020

Il Presidente
Maddalena Filippi